



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022

composta dai magistrati:

- | | | |
|----------|-------------------|---------------------------|
| Dott. | Vincenzo PALOMBA | - Presidente |
| Dott.ssa | Fabia D'ANDREA | - Consigliere |
| Dott. | Mario FIORENTINO | - Consigliere |
| Dott. | Fabio CAMPOFILONI | - Referendario |
| Dott. | Antonio MARSICO | - Referendario (relatore) |

COMUNE DI CARPEGNA (PU)
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
ART. 243-BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-bis del TUEL *“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”*, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO, in particolare, l'art. 243-quater del TUEL *“Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”*, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e successivamente modificato dall'art. 10-ter, comma 1, lett. b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO l'art. 114-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone: *“La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTE le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario adottate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR, n. 11/SEZAUT/2013/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE, altresì, le deliberazioni della Sezione delle Autonomie emesse su questioni di massima concernenti la materia del riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (*ex multis*: deliberazioni n. 1/SEZAUT/2013/QMIG; n. 13/SEZAUT/2013/QMIG; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG; n. 6/SEZAUT/2014/QMIG; n. 22/SEZAUT/2014/QMIG; n. 8/SEZAUT/2015/INPR; n. 1/SEZAUT/2016/QMIG; n. 36/SEZAUT/2016/QMIG e n. 9/SEZAUT/2017/QMIG);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Carpegna n. 31 del 31 luglio 2017, con la quale l'Ente decideva di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Carpegna n. 39 del 27 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di 10 annualità (esercizi 2017-2026);

VISTA la deliberazione n. 28/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo per le Marche, con la quale è stato approvato il predetto piano di riequilibrio;

VISTA la deliberazione n. 78/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo per le Marche, con la quale si è preso atto del conseguimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano di riequilibrio per il 2017, il 2018 e il primo semestre 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 12/2020/PRSP di accertamento del conseguimento degli obiettivi programmati nel piano di riequilibrio finanziario deliberato dal Comune nel secondo semestre 2019;

VISTE le relazioni periodiche *ex art. 243-quater* del d. lgs. n. 267/2000 concernenti lo stato di attuazione - nel primo e secondo semestre 2020 - delle misure di riequilibrio e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel Piano, predisposte dall'Organo di revisione del Comune di Carpegna, pervenute, rispettivamente, in data 8 luglio 2020 (prot. n. 2053/2020) e in data 24 marzo 2021 (prot. n. 1610/2021);

VISTA la *“Relazione finale sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale 2017/2026”* inviata dal Comune di Carpegna in data 3 febbraio 2022 e acquisita agli atti con protocollo n. 409/2022, illustrativa del *“raggiungimento dell'obiettivo di ripiano totale del disavanzo”*;

VISTA la deliberazione-ordinanza istruttoria n. 36/2022/PRSP, adottata nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022, con la quale è stato fissato il termine del 2 maggio 2022 per l'invio da parte del Comune di Carpegna di chiarimenti nonché della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria di competenza di questa Sezione;

VISTA la nota del 27 aprile 2022 prot. n. 0001848, acquisita agli atti di questa Sezione in pari data con protocollo n. 1196, avente ad oggetto *“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - Vostra nota prot. n. 1054 dell'08.04.2022 - richiesta proroga”* con la quale il Sindaco del Comune di Carpegna ha chiesto una proroga del termine per completare la ricognizione contabile sino al 30 giugno 2022;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore dott. Antonio Marsico.

PREMESSO CHE

in data 3 febbraio 2022 è pervenuta alla Sezione, acquisita agli atti con protocollo n. 409/2022, la nota ad oggetto "*Relazione finale sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale 2017/2026*" a firma dell'Organo di revisione economico-finanziaria (OREF) del Comune di Carpegna. Con tale relazione l'OREF dà atto del "*raggiungimento dell'obiettivo di ripiano totale del disavanzo*" stante l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 con un totale parte disponibile (lettera E del prospetto ministeriale) positivo.

Al riguardo non risulta che l'Amministrazione comunale abbia manifestato il proposito formale di procedere alla chiusura anticipata del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, quale presupposto idoneo ad attivare le funzioni poste in capo a questa Corte, non essendo stata adottata apposita deliberazione consiliare, corredata dal previsto parere dell'Organo di revisione, nella quale sia stata esplicitata la volontà dell'Ente di pervenire alla rimodulazione del piano, nel senso della chiusura anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-*quater*, comma 7 *bis* del TUEL.

Con deliberazione-ordinanza istruttoria n. 36/2022/PRSP, venivano, quindi, richiesti al Comune di Carpegna, entro la data del 2 maggio 2022, chiarimenti e/o integrazioni documentali, utili ai fini delle decisioni di questa Sezione, sulla realizzazione delle misure prospettate dall'Ente nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il Comune, con nota a firma del Sindaco del 27 aprile 2022 prot. n. 0001848, acquisita agli atti di questa Sezione in pari data con protocollo n. 1196/2022, ha chiesto, stante i numerosi adempimenti a carico dell'Ufficio finanziario, la concessione di una proroga dei termini fino al 30 giugno 2022.

Al riguardo, dando atto che l'istanza è stata formalizzata prima della scadenza del termine assegnato, le anzidette circostanze rendono opportuno l'accoglimento della richiesta dell'Ente di fissare un nuovo termine per provvedere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Marche,

DELIBERA

di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Carpegna in data 27 aprile 2022, acquisita agli atti di questa Sezione in pari data con protocollo n. 1196/2022, e, per l'effetto, fissa il termine del 30 giugno 2022 per l'invio dei chiarimenti richiesti, dei prospetti nonché di tutta la documentazione necessaria per le verifiche di competenza di questa Sezione, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, la Corte deciderà allo stato degli atti.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del comune di Carpegna (PU).

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 3 maggio 2022.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente